

Spett.le
Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

OGGETTO: istanza di annullamento d'ufficio e/o revoca in autotutela della pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel profilo di: DIRIGENTE BIOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA.

In riscontro alla nota prot. 67703/2021 del 14/07/2021, acquisita agli atti con prot. PG/2021/228940 del 14/07/2021, stesso oggetto della presente, con la quale codesto spettabile Ordine lamenta l'esclusione degli specializzandi biologi dalla selezione a tempo determinato indetta con Determina n. 3607 del 23/06/2021, con la presente si specifica che l'art. 1 al comma 547 della Legge 30/12/2018 n. 145 – Legge Finanziaria – dispone che *"A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata"*.

Il successivo comma 548 della Legge Finanziaria dispone altresì che: *"L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando"*.

Il successivo comma 548 ter della Legge Finanziaria dispone altresì che: *"548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e' subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:*

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
- b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Art. 2-ter del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

Dal comitato disposto dalla Legge 145/2018 e dal D.L. 18/2020, non suscettibili di interpretazione e/o applicazione analogica o estensiva, con specifico riferimento alle selezioni, emerge con tutta evidenza che le

procedure alle quali gli studenti, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, possono partecipare sono esclusivamente alle procedure "concorsuali" finalizzate "all'assunzione a tempo indeterminato" e o a quelle indette secondo le modalità e i presupposti di cui alla normativa riportata.

Pertanto la richiesta di cui alla nota sopra richiamata non può trovare accoglimento.

Sarà cura di questa amministrazione nell'ipotesi che le procedure ordinarie di reclutamento risultassero infruttuose bandire apposita procedura secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Sicuri di aver chiarito ogni dubbio si porgono cordiali saluti

Il Direttore
SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane
Dott. Marco Biagini

Istruttoria:
Sig. Pietro Meloni